SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA AZIENDA SANITARIA LOCALE Nº 5 - ORISTANO Rep. ASL no del CONTRATTO DI LOCAZIONE tra l'Azienda Sanitaria Locale nº 5 di Oristano e la Compagnia Figlie Sacro Cuore Evaristiane per l'utilizzo di alcuni locali da adibire a sede di Guardia Medica Turistica in località Putzu Idu. L'anno duemilasedici, addi del mese di in Oristano presso la sede dell'Azienda Sanitaria Locale nº 5. In esecuzione della Deliberazione del Commissario Straordinario nº del / /2016 **TRA** - la Dr.ssa Maria Giovanna Porcu, nato a Macomer (NU) il 29/03/1966, nella sua qualità di Commissario Straordinario e Legale Rappresentante dell'Azienda Sanitaria Locale nº 5 di Oristano, con Sede Legale in Via Carducci nº 35, (P. IVA 00681110953), nel prosieguo indicata come "A.S.L." - Suor M. Margherita Piludu (al secolo Marcellina Piludu) nata a Cagliari il 22/11/1938, nella sua qualità di Legale Rappresentante della Compagnia Figlie Sacro Cuore Evaristiane (C.F. e P. IVA 00577810955) nel prosieguo, per brevità, indicato anche come "locatore" **PREMESSO** - che con Deliberazione del Commissario Straordinario n° del / /2016 è stata disposta l'attivazione del servizio di Assistenza Sanitaria per i non residenti in diverse località turistiche, tra cui la località marina di Putzu Idu, nel periodo dal 01/07/2016 al 31/08/2016;

- che con Deliberazione del Commissario Straordinario n° del/ _/2016	
è stato stabilito di stipulare un contratto di locazione con la Compagnia Figlie	
Sacro Cuore Evaristiane per l'utilizzo di alcuni locali dello stabile, sito in Via	
Evaristo Madeddu nº 45, da destinare a servizio di Guardia Medica Turistica;	
Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:	
Art. 1	
La Compagnia Figlie Sacro Cuore Evaristiane concede in locazione all'Azienda	
Sanitaria Locale n° 5 di Oristano, con destinazione all'espletamento del servizio	
di Guardia Medica Turistica, i locali posti al piano terra della Colonia Marina	
Evaristiana, sita nella Via Evaristo Madeddu n° 45 in località Putzu Idu, com-	
posti da nº 2 vani, divisi da un andito, entrambi con servizi igienici annessi.	
Art. 2	
La locazione, in considerazione del carattere stagionale del servizio di Guardia	
Medica Turistica, avrà la durata di mesi 2 (due), con decorrenza dal 01/07/2016	
fino al 31/08/2016.	
Art. 3	
Per garantire continuità al servizio di Guardia Medica Turistica il locatore, in	
conformità all'art. 27 comma 6 della L. n° 392/78, si impegna a rendere dispo-	
nibili i medesimi locali anche per eventuali proroghe che si rendessero necessa-	
rie in conformità alle disposizioni Regionali in ordine alla esistenza e alla durata	
del servizio di Assistenza Sanitaria nelle località turistiche. L'eventuale proroga	
sarà autorizzata con atto deliberativo dell'Azienda Sanitaria Locale, adottato in	
tal senso, e comunicata al locatore mediante lettera raccomandata.	
Art. 4	
Il prezzo della locazione per il periodo dal 01/07/2016 al 31/08/2016 è stabili-	
11 prozes della locazzone per il periodo dai <u>01/0//2010</u> ai <u>51//00/2010</u> e stabili-	

to in complessivi € 4.700,00 (quattromilasettecento) oltre IVA nella misura di legge, comprensive del servizio biancheria, consumo acqua ed energia elettrica. Il pagamento verrà effettuato, dietro presentazione di conforme fattura, nel termine di 60 giorni dalla data di presentazione. In caso di ritardo di pagamento del canone oltre il predetto termine, sulle somme non corrisposte verranno applicati, solo dopo la messa in mora, gli interessi di mora a carico del conduttore nella misura di legge. Art. 5 In caso di eventuali proroghe il canone di locazione potrà essere aggiornato, solo in presenza di formale richiesta del locatore, con le modalità di cui all'art. 32 della L.392/78. Art. 6 Il Locatore si impegna a consegnare l'immobile in buono stato di manutenzione ed in totale conformità alle normative vigenti in materia impiantistica, strutturale, di sicurezza e barriere architettoniche e a mantenerli in stato da servire all'uso convenuto. Art. 7 Il conduttore si obbliga a non apportare nessuna modifica, innovazione o trasformazione ai locali, nonché agli impianti tutti senza il preventivo consenso scritto del locatore. Il conduttore si obbliga a far buon uso della cosa locata ed a mantenerla in buono stato di conservazione, salvo il normale deperimento d'uso. Sono a carico del conduttore le riparazioni di piccola manutenzione dipendenti da deterioramenti prodotti dall'uso. Sono invece a carico del locatore le manutenzioni

straordinarie previste dalla vigente normativa in materia di locazione dei beni

4	
immobili.	
Art. 8	
Qualunque controversia attinente al presente contratto di locazione sarà devo-	
luta alla esclusiva competenza del Foro di Oristano.	
Art.9	
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto le parti rinviano espressa-	
mente alla L. 392/78 e successive modifiche e integrazioni nonchè, in quanto	
applicabili, alle norme del Codice Civile.	
Art. 10	
Tutte le spese di bollo del presente contratto di locazione e sue eventuali proro-	
ghe nonché quelle di registrazione sono a carico del locatore e del conduttore in	
parti uguali, con obbligo per il locatore di anticipare l'imposta di registro e con	
diritto al rimborso della quota a carico ASL dietro presentazione della ricevuta	
del versamento effettuato.	
Ai fini della registrazione si chiede l'applicazione del disposto dell'art. 40 del	
D.P.R. 26/4/86, n° 131 in quanto il presente contratto è soggetto al regime	
dell'IVA.	
Il presente atto scritto su nº 4 pagine, bollate nei modi di legge, previa lettura e	
conferma, viene dalle parti sottoscritto.	
PER L'A.S.L. Per la Compagnia Figlie	
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Sacro Cuore Evaristiane	
Dr. Maria Giovanna Porcu Suor M. Margherita Piludu	
(al secolo Marcellina Piludu)	